



COMUNE DI MOGORELLA

Provincia di Oristano

DECRETI SINDACO

N.4 DEL 05/01/2022

Oggetto: Affidamento responsabilità del Servizio Personale.

L'anno duemilaventidue del mese di gennaio del giorno cinque nel proprio ufficio,

Il Sindaco

Visti:

- l'art. 50, comma 10, del D.Lgs. 267/2000, secondo cui *“Il sindaco e il presidente della provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali”*;
- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, in relazione ai poteri dei dirigenti;
- l'art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui: *“Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione”*;
- l'art. 8 del CCNL 31.03.1999, secondo cui *“1. Gli enti istituiscono posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato:
a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;
b) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione correlate a diplomi di laurea e/o di scuole universitarie e/o alla iscrizione ad albi professionali;
c) lo svolgimento di attività di staff e/o di studio, ricerca, ispettive, di vigilanza e controllo caratterizzate da elevate autonomia ed esperienza.
2. Tali posizioni, che non coincidono necessariamente con quelle già retribuite con l'indennità di cui all'art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995, possono essere assegnate esclusivamente a dipendenti classificati nella categoria D, sulla base e per effetto d'un incarico a termine conferito in conformità alle regole di cui all'art. 9.”*;
- l'art. 15 del CCNL del 22.01.2004, secondo cui *“Negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, i responsabili delle strutture apicali secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono titolari delle posizioni organizzative disciplinate dagli artt. 8 e seguenti del CCNL del 31.3.1999”*;
- l'art. 13, comma 3, del CCNL del 21.05.2018, secondo cui: *“Gli incarichi di posizione organizzativa di cui all'art. 8 del CCNL del 31.3.1999 e all'art. 10 del CCNL del 22.1.2004, già conferiti e ancora in atto, proseguono o possono essere prorogati fino alla definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative, successivo alla determinazione delle procedure e dei relativi criteri generali previsti dal comma 1 dell'art. 14 e, comunque, non oltre un anno dalla data di sottoscrizione del presente CCNL.”*;
- l'art. 14 del CCNL del 21.05.2018, secondo cui *“1. Gli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative sono conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a 3 anni, previa*

determinazione di criteri generali da parte degli enti, con atto scritto e motivato, e possono essere rinnovati con le medesime formalità.

2. Per il conferimento degli incarichi gli enti tengono conto - rispetto alle funzioni ed attività da svolgere - della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale della categoria D. Analogamente gli enti procedono nelle ipotesi considerate nell'art. 13, comma 2, lett. a) e b), al conferimento dell'incarico di posizione organizzativa al personale non classificato nella categoria D.

3. Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale.

4. I risultati delle attività svolte dai dipendenti cui siano stati attribuiti gli incarichi di cui al presente articolo sono soggetti a valutazione annuale in base al sistema a tal fine adottato dall'ente. La valutazione positiva dà anche titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato di cui all'art. 15. Gli enti, prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione non positiva, acquisiscono in contraddittorio, le valutazioni del dipendente interessato anche assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persona di sua fiducia; la stessa procedura di contraddittorio vale anche per la revoca anticipata dell'incarico di cui al comma 3.

5. La revoca dell'incarico comporta la perdita della retribuzione di cui all'art. 15 da parte del dipendente titolare. In tal caso, il dipendente resta inquadrato nel profilo e nella categoria di appartenenza.”

- l'art. 67, comma 7, del CCNL del 21.05.2018, secondo cui: “La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017; cioè che le risorse del fondo delle risorse decentrate e quelle destinate al salario accessorio delle posizioni organizzative non devono superare quelle dell'anno 2016”.

Viste relativamente alle posizioni organizzative del Comune le seguenti deliberazioni della Giunta Comunale:

- n. 62 del 22.09.2011 che ha stabilito l'articolazione della struttura organizzativa dell'Ente in due Aree: Tecnica e Amministrativa-Finanziaria, confermate con deliberazioni n. 58 del 22.08.2014 e n. 45 del 28.05.2019;
- n. 44 del 28.05.2019 di approvazione dei criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di posizione organizzativa;
- n. 87 del 17.12.2019 di stanziamento delle risorse per il salario accessorio delle posizioni organizzative;
- n. 88 del 17.12.2019 di approvazione della graduazione delle posizioni organizzative.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 19.11.2020, con cui si è disposto:

- di approvare la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2021-2023 nei termini seguenti:
 - per l'anno 2021
 - assunzione di n. 1 istruttore direttivo contabile cat. D a tempo indeterminato pieno;
 - assunzione di n. 1 istruttore direttivo socio-assistenziale cat. D a tempo indeterminato parziale 50%;
 - assunzione di n. 1 istruttore tecnico-contabile a tempo indeterminato pieno;
 - per gli anni 2022-2023
 - nessuna assunzione di personale a tempo indeterminato
- di stabilire quale modalità di assunzione delle predette unità di personale la modalità ordinaria (comunicazione per i lavoratori in disponibilità e concorso pubblico), con esclusione della mobilità volontaria esterna.

- di approvare la nuova dotazione organica del personale dell'Ente a tempo indeterminato redatta dal Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario, composta di n. 7 unità di personale di cui n. 4 vacanti, allegato A;
- di approvare il calcolo delle facoltà assunzionali del Comune redatto dal Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario, allegato B, da cui risulta che il limite della spesa di personale consentita per il triennio 2021-2023 ammonta a complessivi € 311.199,63, con un incremento ulteriore di spesa per il personale, rispetto alle assunzioni programmate con la presente deliberazione, che ammonta ad € 51.565,74;
- di approvare il fabbisogno finanziario complessivo relativo alla spesa di personale per il triennio 2021-2023, redatto dal Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario, allegato C alla presente deliberazione, da cui risulta che il totale della spesa di personale programmata per l'anno 2020 ammonta ad € 189.450,84 al netto della Irap e il totale della spesa di personale che l'Ente intende programmare per il biennio 2021-2022 ammonta ad € 259.633,59;
- di prendere atto che:
 - il piano triennale dei fabbisogni di personale è coerente con il principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 19, comma 8, della legge n. 448/2001 e dell'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006;
 - non vi sono nell'Ente situazioni di soprannumero o eccedenze di personale ai sensi dell'art. 33, comma 1, d.lgs. n. 165/2001;
 - la spesa relativa ai dipendenti da assumere farà carico ai capitoli di spesa del bilancio di previsione 2021-2023;
 - per l'utilizzo di forme di lavoro flessibile sono state e potranno essere successivamente approvate separate e specifiche direttive da parte della Giunta Comunale.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 19.01.2021, con cui si è disposto:

- di istituire il Servizio Personale, individuando quale Responsabile il Segretario Comunale;
- di approvare la ripartizione dei processi/procedimenti amministrativi fra i Servizi del Comune, che con il presente atto sono ridenominati in Servizio Amministrativo, Servizio Finanziario, Servizio Tecnico, Servizio Personale, contenuta nel prospetto allegato A;
- di approvare l'elenco degli atti/procedimenti da adottare, finalizzati alla progressiva riorganizzazione degli Uffici e dei Servizi, contenuta nel prospetto allegato B;
- di prendere atto che spetta al Sindaco formalizzare la nomina dei Responsabili di Servizio con apposito decreto;
- di rideterminare le retribuzioni di posizione e di risultato spettanti ai Responsabili di Servizio, mediante riparto del budget disponibile in parti uguali e al riproporzionamento delle singole retribuzioni di posizione al tempo di lavoro di ciascun dipendente, con il seguente esito:

area/servizio	retribuzione di posizione	retribuzione di risultato (15%)	totale
Amministrativo tempo pieno 36 ore 100%	€ 5.500,00	€ 825,00	6.325,00
Finanziario tempo pieno 36 ore 100% (*)	€ 5.500,00	€ 825,00	6.325,00
Tecnico tempo parziale 30 ore 83,33% (4.583,15 adeguato al minimo 5.000,00)	€ 5.000,00	€ 750,00	5.750,00
Totale			18.400,00

- di prendere atto che l'attribuzione della responsabilità del Servizio Personale al Segretario Comunale comporta l'attribuzione di una maggiorazione della retribuzione di posizione, il cui importo è quantificabile in € 2.469,00 annui, oltre agli oneri riflessi a carico dell'Ente, da liquidare

mensilmente per dodici mensilità, a carico del Comune di Mogorella, che farà capo ad apposito capitolo del bilancio di previsione 2021-2023, da predisporre.

Verificato il rispetto dell'art. 1, comma 562, della legge 296/2006, che disciplina il concorso delle Autonomie Locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica stabilendo che gli Enti non sottoposti al patto di stabilità interno (Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti) assicurano che le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008.

Visto il regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 01.07.2021.

Visto l'art. 41, comma 4, del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali del 16.05.2001, secondo cui: *“4. Gli Enti nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa, possono corrispondere una maggiorazione dei compensi di cui al comma 3. Le condizioni, i criteri ed i parametri di riferimento per definire le predette maggiorazioni sono individuate in sede di contrattazione decentrata integrativa nazionale.”*

Visto il Contratto Collettivo Integrativo di Livello Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali – Accordo n. 2 del 22.12.2003, secondo cui:

- all'art. 1 che l'eventuale maggiorazione della retribuzione di posizione deve riferirsi al solo Ente che la eroga; l'importo della maggiorazione deve tenere conto della rilevanza dell'ente e delle funzioni aggiuntive affidate al Segretario; la stessa, riscontrata la presenza delle condizioni sopra dette, non può essere inferiore al 10% e superiore al 50% della retribuzione di posizione in godimento; ai fini dell'erogazione della predetta maggiorazione le funzioni devono essere effettivamente svolte su incarico formalmente conferito dall'Amministrazione;
- all'art. 2 che, fermo restando le condizioni e le modalità per l'erogazione di cui all'art. 1, in ogni comune con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti (classe IV) la maggiorazione della retribuzione di posizione in godimento viene determinata nella percentuale massima del 5%; nel caso di cui alla lett. p) dell'allegato A (incarichi di responsabile di servizio, settore o area) la maggiorazione può essere aumentata da un minimo del 10% e fino ad un massimo del 30%.

Considerato che la maggiorazione della retribuzione di posizione è compatibile con il limite di spesa generale stabilito per il salario accessorio spettante al personale incaricato di posizione organizzativa, in quanto dal 21.05.2019 il sottoscritto Sindaco riveste l'incarico di Responsabile del Servizio Finanziario senza alcuna remunerazione, per cui da tale data il Comune ha un consistente risparmio sulla spesa complessiva annua prevista.

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dell'Area delle Funzioni Locali (art.7, comma 3, CCNQ 13 luglio 2016) relativo al triennio 2016 – 2018, stipulato il 17.12.2020, applicabile ai segretari comunali e provinciali ed in particolare:

- l'art. 1, comma 1, secondo cui: *“1. Il presente contratto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato di cui all'art. 7, comma 3, del CCNQ per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale del 13.7.2016”*
- l'art. 1, comma 11, secondo cui: *“11. Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL, continuano a trovare applicazione le disposizioni contrattuali dei precedenti CCNL dell'Area II e dell'Area III, e dei Segretari Comunali e Provinciali, ove compatibili e non sostituite con le previsioni del presente CCNL e con le norme legislative, nei limiti del d. lgs. n. 165/2001”;*

- l'art. 99, comma 1, secondo cui: *“1. La contrattazione collettiva decentrata integrativa si svolge a livello nazionale, ai sensi dell'art. 7 comma 1, sulle seguenti materie:*

a) condizioni, criteri e parametri per la definizione delle maggiorazioni della retribuzione di posizione;

- l'art. 109, comma 5, secondo cui: *“5. È fatta salva la disciplina prevista dall'art. 41, comma 4 del CCNL 16/5/2011 e, conseguentemente, fino alla data di stipula e di entrata in vigore del nuovo contratto collettivo integrativo continua a trovare applicazione la attuale disciplina attuativa.”;*

- l'art. 11, comma 1, lettera B), secondo cui: *“Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 11, dalla data di entrata in vigore del presente CCNL, relativamente alla disciplina della presente sezione:*

B) sono confermate, in particolare, le seguenti norme previgenti:

- *artt. 41, commi 4, 5 e 7, del CCNL del 16/5/2001 I biennio economico e 3 del CCNL del 16/5/2001 II biennio economico, con le modifiche ed integrazioni di cui all'art. 107;*

- *art. 107, comma 1, secondo cui: “1. Con decorrenza dal 1° gennaio 2018, i valori complessivi annui lordi, per tredici mensilità, della retribuzione di posizione dei segretari comunali e provinciali, di cui all'art. 3, comma 6 del CCNL del 1° marzo 2011 sono rideterminati come indicato nella seguente tabella:*

fascia B - incarichi in enti tra 3.000 e 10.000 abitanti – euro 8.230,00.

Preso atto pertanto che, in forza del combinato disposto dei predetti articoli del CCNL Funzioni Locali del 17.12.2020, é ancora vigente ed applicabile ai Segretari Comunali il Contratto Collettivo Integrativo di Livello Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali – Accordo n. 2 del 22.12.2003, attuativo dell'art. 41, comma 4, del CCNL del 16.05.2001, relativamente alla maggiorazione della retribuzione di posizione.

Ritenuto, vista la complessità delle materie affidate alla competenza del Segretario Comunale, di poter stabilire la maggiorazione della retribuzione di posizione nella misura del 30%.

Considerato che la maggiorazione del 30% della retribuzione di posizione deve essere applicata alla nuova misura spettante ai Segretari Comunali di fascia B per incarichi in enti tra 3.000 e 10.000 abitanti, stabilita dalla tabella di cui all'art. 107 del CCNL Funzioni Locali del 17.12.2020 in euro 8.230,00 annui lordi per 13 mensilità.

Visto il proprio decreto n. 04 del 20.01.2021 di attribuzione al Segretario Comunale della responsabilità del Servizio Personale per il periodo 01.01.2021 – 31.12.2021.

Preso atto che il precedente decreto d'incarico, scaduto il 31.12.2021, é prorogato per 45 giorni in base all'art. 3 del D.L. n. 293/1994, convertito con modificazioni dalla L. n. 444/1994 e ritenuto necessario che il presente decreto di nomina, a sanatoria degli effetti giuridici degli atti emanati durante il periodo di proroga, abbia decorrenza dal 01.01.2022.

Ritenuto di formalizzare l'incarico per il periodo dal 01.01.2022 al 31.12.2022.

Preso atto che il conferimento dell'incarico di Responsabile di Servizio non é condizionato all'accettazione dell'incaricato.

DECRETA

Di affidare l'incarico di Responsabile del Servizio Personale al Segretario Comunale reggente dott. Claudio Demartis, per il periodo dal 01.01.2022 al 31.12.2022.

Di stabilire per l'incarico il compenso annuo lordo nella misura del 30% (trenta per cento) della retribuzione di posizione spettante, pari ad € 2.469,00, da liquidare mensilmente per dodici mensilità, a carico del Comune di Mogorella.

Di prendere atto che i processi/procedimenti di competenza del Responsabile del Servizio Personale sono quelli indicati nell'allegato A alla deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 19.01.2021.

Di disporre che il Responsabile del Servizio Personale sia sostituito da altro Segretario Comunale, nei casi di assenza temporanea o di incompatibilità rispetto ad un procedimento.

Di prendere atto che:

- gli obiettivi affidati al Responsabile di Servizio sono quelli stabiliti dalle leggi e dai regolamenti comunali e dagli atti di direttiva del Consiglio e della Giunta;
- l'incarico può essere revocato dal Sindaco, con decreto motivato, per una delle causali previste dall'art. 20 del regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- alla scadenza del presente incarico, il Sindaco effettuerà una verifica degli obiettivi raggiunti e potrà rinnovare l'incarico o affidarlo ad altro soggetto, con le opzioni previste dall'ordinamento.

Di trasmettere copia del presente decreto al Sindaco, al Segretario Comunale, al Servizio Finanziario per la registrazione dell'impegno di spesa, alle OO.SS.

Mogorella, 05.01.2022

Il Sindaco
Dott. Lorenzo Carcangiu